

## **Note minime sulla ragionevolezza del decreto-legge 36/2025**

GENNARO FERRAIUOLO\*

---

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. I modi della normazione. – 3. La (ir)ragionevolezza.  
– 4. Verso quale tipo di pronuncia?

**Data della pubblicazione sul sito:** 26 febbraio 2026

### **Suggerimento di citazione**

G. FERRAIUOLO, *Note minime sulla ragionevolezza del decreto-legge 36/2025*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2026. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Professore ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico nell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Indirizzo mail: [gennaro.ferraiuolo@unina.it](mailto:gennaro.ferraiuolo@unina.it).

## 1. Premessa

Nel corso del 2025, con l'approvazione del decreto-legge del 28 marzo 2025, n. 36 (*Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza*: d'ora in avanti semplicemente decreto-legge), convertito nella legge n. 74 del 2025, il dibattito intorno all'istituto della cittadinanza e, in particolare, ai suoi modi di acquisto, ha ricevuto nuovo slancio. Il legislatore ha introdotto, infatti, significative restrizioni al riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* per i discendenti di cittadini italiani nati all'estero già titolari di altra cittadinanza.

Intervenendo sull'automatica correlazione tra cittadinanza e *status filiationis*, il decreto-legge ha aggiunto l'articolo 3-*bis* alla legge n. 91 del 1992, stabilendo che «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza»; ciò, si precisa, salvo che si verifichino una serie di condizioni specifiche, tra cui il riconoscimento della cittadinanza già avvenuto e l'avvio dei procedimenti a tal fine necessari entro il 27 marzo 2025<sup>1</sup>, ossia precedentemente alla entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

Come si legge nella relazione illustrativa che accompagnava il ddl di conversione, l'intervento normativo mira al temperamento del principio dello *ius sanguinis*, per valorizzare la sussistenza in capo ai potenziali cittadini di vincoli effettivi e attuali con la comunità nazionale. Il decreto-legge è stato immediatamente oggetto di impugnativa innanzi alla Corte costituzionale, per effetto di due ordinanze di rimessione – del Tribunale di Torino e del Tribunale di Mantova<sup>2</sup> – che hanno prospettato diverse questioni di legittimità.

È dunque atteso un nuovo intervento del giudice delle leggi in materia di cittadinanza, a poca distanza dalla sentenza n. 142 del 2025. In quell'occasione, la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla disciplina prevista dalla legge n. 91 del 1992, nella parte in cui, stabilendo che «[è] cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini», non prevedeva alcun limite all'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis*. I giudici rimettenti, con alcuni distinguo, lamentavano che la normativa del 1992 non stabilisse alcun criterio idoneo a garantire l'effettività del legame con l'ordinamento giuridico italiano dei soggetti che richiedevano il riconoscimento dello *status* di cittadini (legame ritenuto insussistente nei casi oggetto delle azioni di accertamento a partire dalle

---

<sup>1</sup> Sono poi esclusi dalla nuova disciplina i casi nei quali uno dei genitori o dei nonni abbia solo la cittadinanza italiana, nonché quelli nei quali uno dei genitori o degli adottanti abbia, per almeno due anni, risieduto legalmente e continuativamente in Italia dopo l'acquisizione della cittadinanza e prima della nascita o dell'adozione del figlio.

<sup>2</sup> Più precisamente, ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino del 25.06.2025, R.G. 6648/2025 e ordinanza di rimessione del Tribunale di Mantova del 23.11.2025.

quali era stato sollevato l'incidente di costituzionalità). La Corte dichiarava l'inammissibilità delle questioni: la definizione dei presupposti per l'acquisto della cittadinanza è rimessa al legislatore, che sul tema vanta «un margine di discrezionalità particolarmente ampio», che non ammette l'intervento manipolativo prefigurato dai giudici.

Il segno delle domande poste in quella circostanza alla Corte risulta, per molti versi, speculare a quello delle questioni che dovranno essere decise a breve: si chiedeva infatti l'introduzione, in via pretoria, di un criterio idoneo a restringere la trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*; oggi, si prospetta invece una declaratoria di incostituzionalità di una normativa, di recente introduzione, che va proprio nella direzione di quel restringimento.

Cosa accomuna due vicende in apparenza distanti?

Probabilmente ciò che le lega è la pressione del fatto sull'ordinamento: le proporzioni assunte dai fenomeni migratori rendono sempre più evidente (in positivo: a chi si riconosce la cittadinanza; e in negativo: a chi la si nega) l'inadeguatezza di una normativa integralmente imperniata sullo *ius sanguinis* e indifferente ai legami sostanziali. Di fronte all'inerzia del legislatore nel mettere mano organicamente a tale disciplina, le domande di aggiornamento della stessa si scaricano sulla Corte costituzionale, assumendo i contenuti più diversi: ora la valorizzazione del cd. *genuine link*, ora la rimozione di incoerenze sistemiche generate da interventi normativi disorganici e poco meditati.

## 2. I modi della normazione

In un simile contesto, una prima riflessione che il decreto-legge sollecita concerne i modi della normazione.

Lo sfondo delle questioni che vengono in rilievo è rappresentato da una disciplina legislativa vigente in larga parte costruita sull'impianto della regolazione risalente alla fase statutaria (la legge n. 555 del 1912). La “maturazione costituzionale” (la formula è ripresa da Corte di Cassazione, SU n. 25318 del 2022) che la legge n. 91 del 1992 ha segnato rispetto ai precedenti prerepubblicani risiede, sostanzialmente, nella equiparazione di padre e madre nella trasmissione *iure sanguinis* della cittadinanza, equiparazione peraltro anticipata da interventi del giudice costituzionale. Evidentemente, tale andamento non può giustificarsi in ragione né della marginalità della disciplina – involgendo la configurazione del rapporto di cittadinanza profili che si intrecciano strettamente con i caratteri della forma di Stato di democrazia pluralista – né dell'assenza di fenomeni, su tutti quelli migratori, che ne imponessero una profonda riconsiderazione.

Di tutto ciò si trova conferma nel fatto che il decreto-legge provava a giustificarsi – in riferimento alla sussistenza dei presupposti costituzionali di

straordinaria necessità e urgenza – «nelle more dell’approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza».

Può dubitarsi che la Corte scelga di addentrarsi su questo versante orientandosi verso l’accoglimento dei profili di illegittimità rilevati dal Tribunale di Mantova, in riferimento agli artt. 72 e 77 Cost. (punto 13 dell’ordinanza di rimessione).

Non è qui in discussione che su temi così delicati sarebbe senz’altro opportuno un intervento parlamentare, e che a tanto dovrebbe condurre l’interpretazione della riserva di assemblea di cui all’art. 72, co. 4. La giurisprudenza costituzionale sembra però seguire un criterio restrittivo piuttosto che estensivo (come sostiene invece il Tribunale di Mantova, punto 13.4 dell’ordinanza). Nella lettura del giudice rimettente, materia “costituzionale” ed “elettorale” finirebbero per costituire un pleonaso: se nella prima dovesse rientrare «ogni disegno di legge di particolare importanza», sarebbe infatti superfluo il riferimento alla seconda, che senza dubbio si colloca in uno degli snodi essenziali della forma di governo, essendo diretta a regolare il rapporto tra gli organi costituzionali *corpo elettorale* e *Parlamento*.

Alla “materia costituzionale” l’orientamento prevalente sembra piuttosto ricondurre la sola legislazione che si produce nelle forme dell’art. 138, precludendo che la prima deliberazione del procedimento regolato dalla disposizione in parola si realizzi al di fuori della via “normale” del procedimento legislativo<sup>3</sup>. E anche se si volesse ragionare in termini di sola “materia elettorale” – per il riflesso che la disciplina della cittadinanza avrebbe sul diritto di voto, definendo la consistenza dei soggetti titolari dello stesso (così ancora il Tribunale di Mantova nella sua ordinanza) – è comunque controversa la piena sovrapposibilità tra riserva di assemblea e riserva di legge formale. Peraltro, non mancano in passato interventi con decreto-legge sia su profili riconducibili alla disciplina delle elezioni (per quanto non ad aspetti essenziali della stessa)<sup>4</sup>, sia in materia di cittadinanza (si

---

<sup>3</sup> Si veda, in particolare, Corte cost., sent. n. 168 del 1963.

<sup>4</sup> Si può ricordare, in tema, la vicenda decreto-legge n. 29/2010 (cd. *salva liste*), poi non convertito entro i termini e pertanto decaduto, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla l. n. 60/2010. La Corte costituzionale (ord. n. 107/2010) rigettò l’istanza di sospensione cautelare degli effetti dell’atto impugnato nel giudizio in via principale, ritenendone non sussistenti i presupposti, senza soffermarsi sui rapporti tra riserva d’assemblea sulle leggi in “materia elettorale” e riserva di legge formale. In seguito, proprio in considerazione dell’intervenuta decadenza del decreto-legge impugnato, la Corte ha dichiarato (ord. n. 204/2010) la manifesta inammissibilità delle questioni, considerata anche la mancata proposizione, entro i termini, di ricorso in via principale contro la l. n. 60/2010 (legge “di sanatoria”). Sulla vicenda possono leggersi gli interventi pubblicati nei dossier di approfondimento *Il decreto salva liste* (a cura di G. DI COSIMO), in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2, 2010 e *Il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei*

considerino il n. 98 del 2013, art. 33; il n. 113 del 2018, art. 14; da ultimo il n. 48 del 2025, art. 9). Da ciò non può naturalmente inferirsi il modo in cui la Corte potrebbe orientarsi; si può però prevedere che, sussistendo profili sostanziali di illegittimità connotati da maggiore solidità (si veda *infra*), preferirà orientarsi in direzione di questi, evitando di posizionarsi in questa occasione su questioni di particolare delicatezza.

Neanche il rilievo della carenza dei presupposti costituzionali per l'adozione del decreto-legge si ritiene sarà la via per pervenire ad una declaratoria di illegittimità. Almeno non in via immediata, dando cioè rilievo alla connotazione «nota e annosa» della «questione del sovraccarico di Tribunali e Consolati di istanze per il riconoscimento della cittadinanza», inidonea pertanto, nelle prospettazioni dei rimettenti, a delineare una situazione di «straordinarietà, imprevedibilità o emergenza» (punto 13.8, ordinanza del Tribunale di Mantova)<sup>5</sup>. Anche in questo caso, la giurisprudenza della Corte è stata molto cauta nel rinvenire quella «evidente carenza» dei presupposti giustificativi che minerebbe in radice la legittimità di un decreto-legge. In questo caso, però, i rilievi del Tribunale di Mantova su tale profilo si prestano a rafforzare – da diverse angolazioni prospettiche – il discorso sulla ragionevolezza dell'intervento normativo del Governo.

### 3. La (ir)ragionevolezza

È sul versante appena richiamato che poggiano infatti, a mio giudizio, i più solidi dubbi di costituzionalità.

La ragionevolezza, come noto, è criterio poliedrico, che può assumere valenze variegata tutte in definitiva riconducibili ad una fondamentale esigenza di razionalità dell'ordinamento, da verificare sia sul piano relazionale-soggettivo (che attiene alla parificazione-differenziazione dei trattamenti) sia su quello di una coerenza in senso oggettivo delle previsioni legislative, anche guardando – e bilanciando – i fini costituzionalmente apprezzabili che vengono di volta in volta in rilievo.

Ebbene, le norme del decreto-legge mostrano carenze su entrambi i livelli, che invero solo in astratto possono essere tenuti rigidamente distinti. Lo rileva bene la dottrina che valorizza – sulla scorta della giurisprudenza costituzionale – la «ineluttabilità del dato naturale della nascita, quale “condizione” non convertibile in “situazione”» se non a costo di una violazione dell'art. 3 della Cost., sul piano

---

*candidati alle elezioni regionali e il problema della sua costituzionalità* (a cura di A. MIRAGLIA), in *astrid-online.it*.

<sup>5</sup> Su tali profili, cfr. L. STAMME, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali: criticità della nuova riforma approvata con d.l. 36 del 2025*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 6, 2025, p. 124 ss.

sia dell'eguaglianza formale sia di quella sostanziale, con un discorso che unifica, partendo dall'art. 22 Cost., «le tre condizioni personali di esistenza (capacità, nome e cittadinanza) che [...] la Corte costituzionale, nella [...] sent. n. 13/1994, ha qualificato beni del “*patrimonio irretrattabile della persona umana*”, meritevoli di tutela comune»<sup>6</sup>.

È poi fin troppo noto che lo scrutinio di ragionevolezza si fa particolarmente *stretto* proprio in relazione alle leggi retroattive, e tale natura non pare contestabile – né tantomeno è contestata, neanche dalla relazione illustrativa della legge di conversione – rispetto al decreto-legge in esame, discutendosi, al più, se l'effetto *ex tunc* vada riferito alla perdita della cittadinanza già acquisita (così le ordinanze di rimessione) o alla operatività di una preclusione ad un acquisto non ancora prodottosi (questa la prospettazione della relazione illustrativa).

In merito, occorre rilevare come il diritto vivente largamente consolidato – e ampiamente richiamato dai giudici rimettenti, riportando lunghi stralci dei più noti e recenti interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (su tutte le sent. nn. 25317 e 25318 del 2022) – interpreti l'acquisto della cittadinanza come ricollegato, in via automatica, all'evento della nascita: potrà trattarsi di un “*approccio conservatore*” (così le SU appena citate), criticabile in quanto non allineato alle esigenze della contemporaneità, ma che è ormai radicato nell'interpretazione della normativa vigente e, peraltro, è con essa pienamente coerente. L'acquisizione dello *status* è determinata, a titolo originario, dalla nascita: questa assume, pertanto, una valenza costitutiva, laddove i successivi atti – giudiziali o amministrativi – di riconoscimento hanno natura meramente dichiarativa di uno *status* già acquisito e che ha natura *permanente, imprescrittibile* ed è «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano» (Cass., SU, n. 25318 del 2022).

Su questa base, si potrebbe innanzitutto argomentare – lo fa l'ordinanza del Tribunale di Torino (p. 12 ss.) – attorno al limite che la retroattività della legge incontra nei cd. “*diritti quesiti*”<sup>7</sup>, recuperato soprattutto dalla giurisprudenza in materia previdenziale.

Forse, però, un ulteriore spunto di riflessione (presente ma solo sottotraccia nelle ordinanze che hanno sollevato le questioni innanzi al giudice costituzionale) può essere sviluppato leggendo il decreto-legge come tentativo di scardinare la consolidata linea interpretativa appena richiamata. È quanto traspare, innanzitutto, dal preambolo dell'atto, dove si *considera* che le disposizioni in

<sup>6</sup> Così M. CARDUCCI, *Profili di incostituzionalità della nuova legge sulla cittadinanza: una fictio provvedimento sull'identità degli oriundi*, in *Diritti comparati*, 4 giugno 2025.

<sup>7</sup> Sul punto v. M. INFUSINO, *Cittadinanza italiana iure sanguinis: errori e criticità della nuova frontiera*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 3, 2025, p. 98 ss.

materia di cittadinanza «sono state *finora interpretate nel senso di ...* », lasciando intendere che vi siano altri possibili esiti ermeneutici non percorsi, che condurrebbero non a ritenere incisa (di fatto revocata) una cittadinanza già acquisita (determinandone retroattivamente la perdita) ma a introdurre (pur sempre *ex tunc*) una preclusione all'acquisto di uno *status* non ancora perfezionatosi (si veda la relazione di accompagnamento alla legge di conversione, pp. 24-25). Si mirerebbe, dunque, a sconfessare proprio quell'essenziale presupposto interpretativo su cui si fonda il diritto vivente: la nascita intesa quale fatto costitutivo, a titolo originario, della cittadinanza e del complessivo fascio di diritti e doveri che da essa discendono. Seguendo la lettura qui proposta, ci si troverebbe di fronte ad un atto che presenta profili di contiguità con le leggi di interpretazione autentica, anch'esse (strutturalmente) retroattive.

Rispetto a questa tipologia di atti, non sempre univoci sono stati gli orientamenti della Corte costituzionale<sup>8</sup>, che ha fatto ricorso a diverse modulazioni dello scrutinio di ragionevolezza.

Talvolta si è preteso che le leggi interpretative, per risultare conformi Costituzione, dovessero intervenire in un contesto di contrasti giurisprudenziali, con l'obiettivo di superarli in nome di esigenze di certezza del diritto, così da scongiurare applicazioni difformi di una medesima normativa, distonica sia con le esigenze di eguale trattamento (in senso dunque soggettivo) sia con quelle di coerenza oggettiva dell'ordinamento. In altre occasioni, non si è ritenuta essenziale la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, pretendendo però che l'interpretazione retroattivamente affermata dal legislatore potesse comunque essere riconducibile ad una delle *possibilità di senso* delle disposizioni oggetto dell'intervento, determinandosi altrimenti una insanabile incoerenza interna di una legge che si autoproclama d'interpretazione (e in nome di tale natura si applicherebbe al passato) ma che risulta invece una normale legge innovativa (che dovrebbe, ordinariamente, rivolgersi al futuro). In quest'ultimo caso – e si arriva ad un terzo orientamento della Consulta, quello più permissivo – la legge *falsamente* interpretativa non risulterebbe di per sé illegittima (per intrinseca incoerenza tra fini dichiarati e soluzioni normative apprestate), ma resterebbe soggetta al controllo di ragionevolezza cui devono sottostare tutte leggi e, in modo ancor più stringente, quelle retroattive. Ai tre diversi inquadramenti è ad ogni modo sempre sottesa una valorizzazione del controllo di ragionevolezza, che si fa più penetrante nel suo collegamento con la tutela dell'affidamento rispetto alla normativa interpretata (o innovata) retroattivamente.

---

<sup>8</sup> Per una aggiornata e completa ricostruzione delle principali linee giurisprudenziali in materia, si rinvia a S. CAFIERO, *Ancora in tema di interpretazione autentica e retroattività legislativa, tra passi in avanti e perduranti incertezze. Nota a Corte cost., sentenza n. 4 del 2024*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 4, 2024, p. 265 ss.

Riversando tali considerazioni nel discorso sul decreto-legge in tema di cittadinanza, non va naturalmente dimenticato che lo stesso può ritenersi, al più, *velatamente* interpretativo, non essendo un simile intento esplicitato ma solo rinvenibile nelle pieghe dell'atto e dei lavori parlamentari sulla legge di conversione. Ciononostante, anche solo tali elementi permettono di evidenziare la pretesa di superare un assetto giurisprudenziale consolidato e non oggetto di contrasti<sup>9</sup>. In più, esso si spinge (poco importa se sul piano interpretativo o innovativo) su una impostazione che appare nel complesso distante dalla concezione della cittadinanza (e dei relativi modi di acquisto) che emerge da una visione organica della disciplina vigente in materia, e dunque difficilmente riconducibile alle *possibilità di senso* di quest'ultima. Per quanto inattuale e criticabile nei contenuti, l'impianto della legge n. 91 del 1992 risulta infatti connotato da una forte coerenza interna: essa, infatti, valorizza massimamente l'elemento dello *ius sanguinis* – ovvero: il fatto della nascita e della discendenza come elemento acquisitivo della cittadinanza – con una corrispondente marginalizzazione di altre dimensioni (*solis, scholae, culturae*). Nelle scelte discrezionali del legislatore (su cui è imperniata, come ricordato, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2025), è la centralità della trasmissione in linea retta che rende in definitiva coerente (dunque intrinsecamente ragionevole) un indiscriminato e fluido passaggio della cittadinanza per discendenza.

Nello scenario ricostruito, si fa dunque particolarmente intensa l'esigenza di *tutela dell'affidamento nella certezza dell'ordinamento giuridico*, vera e propria «ricaduta e declinazione “soggettiva”» della certezza del diritto (Corte cost., sent. n. 108 del 2019, ripresa dalla n. 70 del 2024). Nello specifico, va tutelato l'affidamento degli individui che, alla data di emanazione del decreto-legge, potevano fondatamente ritenere di avere già acquisito la condizione di cittadino italiano, per effetto dei soli vincoli di discendenza e indipendentemente dalla attivazione di procedimenti, amministrativi o giudiziari, aventi natura meramente dichiarativa. È proprio la tutela dell'affidamento – da intendere come una delle molteplici rifrazioni del prisma della ragionevolezza – che appare il più solido punto di attacco delle ordinanze di rimessione (v. punto 8.4 ord. Trib. Mantova; ord. Trib. Torino, p. 12 ss.).

Diventa in questo scenario ultroneo concentrarsi su altri profili, su cui pure sono stati avanzati dubbi di costituzionalità, peraltro non sempre prospettati dai giudici remittenti con adeguata argomentazione. Tra questi, il potenziale contrasto

---

<sup>9</sup> In tema, la giurisprudenza della Corte costituzionale si richiama frequentemente al «grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall'intervento retroattivo» (ad esempio: sentt. nn. 56 e 216 del 2015, n. 108 del 2016, n. 250 del 2017, n. 89 del 2018, n. 70 del 2024).

con l'art. 22 Cost., che richiederebbe di accogliere un'accezione assai ampia – praticamente omnicomprendiva – dei *motivi politici* («ogni motivo riconducibile a interessi “politici” in senso lato»: punto 7.2 ord. Trib. Mantova) cui si richiama la disposizione costituzionale<sup>10</sup>. In merito, si può senz'altro evidenziare come l'incisione in via retroattiva di un diritto soggettivo appaia sproporzionata rispetto all'esigenza di contenere «un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l'ordinata funzionalità degli uffici consolari all'estero, dei comuni e degli uffici giudiziari» (così il preambolo del decreto-legge). Si produrrebbe, aderendo questa giustificazione dell'intervento governativo, una paradossale funzionalizzazione della garanzia dei diritti all'efficienza degli apparati pubblici, e non viceversa: si tratta, ad ogni buon conto, di valutazioni che sembrano riportare ancora il discorso – più che sulla diretta lesione dell'art. 22 – su quello dei bilanciamenti sottesi al giudizio di ragionevolezza, come confermerebbe anche il richiamo – per il tramite dell'art. 117 Cost. (ord. Trib. Torino) – all'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dove è posto un divieto di privazione *arbitraria* della cittadinanza<sup>11</sup>.

#### 4. Verso quale tipo di pronuncia?

Vi è un ultimo profilo di illegittimità che presenta spunti di particolare interesse rispetto alla tipologia di pronuncia che la Corte potrebbe adottare.

Si tratta del contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, prospettato nelle due ordinanze di rimessione con diversa ricchezza di argomentazioni: più sintetiche quelle del Tribunale di Mantova<sup>12</sup>, meglio articolate quelle del Tribunale di Torino. Quest'ultimo – che intreccia tale questione con quelle concernenti i

---

<sup>10</sup> In tal senso muove l'efficace ricostruzione di Enrico Grosso prospettata nell'audizione sulla legge di conversione del decreto, resa alla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica il 9 aprile 2025 e i cui contenuti sono poi ripresi in E. GROSSO, *Limitare per legge l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis? Obiettivo condivisibile, metodo discutibile*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2025, 697 ss. (spec. 700). V. pure L. STAMME, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali*, cit., p. 136 ss.

<sup>11</sup> In tal senso cfr. L. STAMME, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali*, cit., p. 138.

<sup>12</sup> Il giudice, in termini piuttosto sbrigativi, si limita a ipotizzare la violazione dell'art. 117, c. 1 Cost., in relazione agli obblighi internazionali e al rispetto del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU e dall'art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

profili di ragionevolezza – richiama innanzitutto gli articoli 9 del TUE e 20 del TFUE, per valorizzare le implicazioni tra cittadinanza italiana ed europea<sup>13</sup>.

Su tale versante, la Corte di Giustizia – pur riconoscendo la competenza in materia in capo agli Stati membri – non ha rinunciato a fissare i limiti oltre i quali questi non possono spingersi nell’incidere sulla cittadinanza nazionale, stante il necessario rispetto delle garanzie connesse alla cittadinanza dell’Unione. Il giudice europeo ha in più occasioni ribadito che la perdita *ipso iure* della cittadinanza di uno Stato membro è incompatibile con il principio di proporzionalità qualora la normativa nazionale non consenta, in alcun momento, una valutazione individuale delle conseguenze che tale perdita determina, per i soggetti interessati, alla luce del diritto dell’Unione<sup>14</sup>.

Nel caso del decreto-legge, tale valutazione è del tutto assente, considerando il perentorio automatismo che fa venir meno la possibilità di riconoscimento della cittadinanza, indipendentemente dal se sia stata già acquisita (la prospettiva del diritto vivente e dei rimettenti) o ci si muova in una fattispecie a formazione progressiva non ancora perfezionatasi (la prospettiva del legislatore). L’assenza di una qualsiasi disciplina transitoria incide anch’essa sul piano della tutela dell’affidamento, soprattutto in termini di prevedibilità e proporzionalità dell’intervento retroattivo<sup>15</sup>. Per ovviare a tale problema, sarebbe stato necessario prevedere quantomeno la possibilità di mantenere la cittadinanza mediante un’opzione da esercitare entro un termine ragionevole (o al limite di riacquistarla, su semplice richiesta, qualora la perdita fosse ritenuta perfezionata).

Il profilo in questione – solidamente riconducibile ai precedenti europolitani – emerge in realtà già tra le pieghe della motivazione in punto di ragionevolezza. Esso potrebbe avere un qualche riflesso sulla scelta del modulo decisorio della Corte costituzionale: questa, laddove condividesse i dubbi dei rimettenti ma volesse evitare un accoglimento secco inteso a travolgere integralmente la portata retroattiva della norma, potrebbe ricorrere ad una sentenza additiva di principio, dichiarando illegittime le previsioni del decreto *nella parte in cui non prevedono* un congruo termine per l’esercizio della menzionata opzione (un intervento di questo

---

<sup>13</sup> Viene ravvisata, inoltre, la violazione dell’art. 117, co. 1 Cost., in relazione all’art. 15, comma 2, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e all’art. 3, comma 2, del Quarto Protocollo Addizionale alla CEDU: il d.l. 36/2025 priverebbe infatti dei cittadini italiani per nascita del diritto di entrare nel territorio nazionale solo per non aver richiesto il riconoscimento formale della loro cittadinanza entro la data stabilita del decreto.

<sup>14</sup> Si vedano, in particolare, le decisioni X contro *Udlændinge- og Integrationsministeriet* (C-689/21) e *Tjebbes* (C-221/17)

<sup>15</sup> Sul punto, con esaustivi richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale, cfr. L. STAMME, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali*, cit., pp. 130-131.

tipo è prospettato nell'ord. Trib. Torino, p. 20). Risulterebbe così confermata la retroattività, che non opererebbe più in maniera automatica ma condizionatamente al mancato esercizio della opzione.

Questa soluzione avrebbe il pregio di non porsi in contrapposizione frontale alle scelte del legislatore, rimettendo alla sua discrezionalità futura la fissazione del termine: fissazione alla quale il decisore politico avrebbe peraltro interesse, sia per riaffermare il proprio indirizzo sia per superare la situazione di incertezza determinata da una pronuncia che è pur sempre di accoglimento. È pur vero però che, seguendo tale strada, si prospetterebbe ancora una innovazione settoriale, orientata a salvaguardare la vigenza di disposizioni normative distoniche, nella loro ispirazione, con l'impianto complessivo della disciplina sulla cittadinanza contenuta nella legge n. 91 del 1992. Il che riporta alle osservazioni di partenza: l'urgenza di un intervento di sistema adeguato ai tempi, rivolto a riequilibrare *sangue e legami effettivi* nei rapporti di cittadinanza che si costituiscono sia all'interno sia all'esterno del territorio dello Stato italiano<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> In tal senso le osservazioni di E. GROSSO, *Limitare per legge l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis?*, cit., p. 701; L. STAMME, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali*, cit., p. 142 ss.; R. CALVANO, *Audizione I Commissione Affari costituzionali Senato della Repubblica*, 9 aprile 2025 (DDL A.S. 1432, 98, 295, 752, 919, 1211).